

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
PER GLI ISCRITTI
AL
FONDO
EX-ENPALS**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

L'ENPALS è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell'INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

I decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182 hanno modificato la disciplina pensionistica rivolta ai lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP con l'introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi. I lavoratori sono stati distinti in tre diversi gruppi – A, B e C, convenzionalmente definiti "raggruppamenti" – individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 novembre 1997, a seconda che:

- prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli – raggruppamento A (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 120 contributi giornalieri);
- prestino a tempo determinato attività al di fuori dell'ipotesi prevista al punto precedente – raggruppamento B (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 260 contributi giornalieri);
- prestino attività a tempo indeterminato – raggruppamento C (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 312 contributi giornalieri).

**SOGGETTI
IN POSSESSO
DI
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
AL
31.12.1995**

Dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori iscritti al FPLS individuati dall'articolo 24, commi 10 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno 20 anni appartenenti ai seguenti gruppi:

- gruppo operatori, registi, produttori, bandisti, maestranze e tecnici con contratto a tempo determinato;
- gruppo impiegati, operai e maestranze con contratto a tempo indeterminato.

L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia per tali soggetti, fino al 31.12.2026, è di **67 anni**.

Per coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di **ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi (Gruppo Ballo)** possono accedere alla pensione di **vecchiaia anticipata** con almeno 20 anni di iscrizione al fondo e con 2.400 contributi giornalieri versati con la specifica qualifica, all'età anagrafica, fino al 31.12.2026, di **47 anni**.

Per coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di **cantanti, artisti lirici, coristi, vocalisti, concertisti e orchestrali (Gruppo Cantanti, artisti lirici, orchestrali, ecc.)** possono accedere alla pensione di **vecchiaia anticipata** con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), all'età anagrafica, per l'anno 2021, di **62 anni** se uomini e di **61 anni** se donne, e dal 2022 e fino al 31.12.2026, di **62 anni**, sia per gli uomini e sia per le donne.

Per coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di **attori, generici, presentatori, artisti del circo, imitatori, acrobati, direttori d'orchestra, gruppo moda (Gruppo Attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda)** possono accedere alla pensione di **vecchiaia anticipata** con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), all'età anagrafica , per l'anno 2021, di **65 anni** se uomini e di **64 anni** se donne, e dall'anno 2022 e fino al 31.12.2026, di **65 anni**, sia per gli uomini e sia per le donne.

Per coloro che svolgono attività sportiva nell'ambito delle Federazioni obbligatoriamente iscritte al FPSP (**calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo**) con mansioni di **atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, preparatore atletico (Gruppo Sportivi Professionisti)** possono accedere alla **pensione anticipata di vecchiaia per sportivo professionista** con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (5.200 contributi giornalieri versati con la qualifica di sportivo professionista – valgono anche i contributi versati volontariamente al fondo e il periodo di accredito figurativo relativo al servizio militare), all'età anagrafica , per l'anno 2021, di **54 anni** se uomini e di **53 anni** se donne, e dall'anno 2022 e fino al 31.12.2026, di **54 anni**, sia per gli uomini e sia per le donne.

**SOGGETTI CON
PRIMO
ACCREDITO
CONTRIBUTIVO
A DECORRERE
DAL 1°
GENNAIO 1996**

Per le categorie di lavoratori iscritte al FPLS ed al FPSP che non possono far valere contribuzione versata o accreditata alla data del 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata, in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco della carriera lavorativa con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo), all'età anagrafica, fino al 31.12.2026, di **67 anni** e con un importo soglia della pensione che non deve risultare inferiore a 1 volta l'importo dell'assegno sociale (per l'anno 2024, tale importo «soglia», è di € 534,41 - **DA CONFERMARE** -).

È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in forma contributiva al ricorrere delle seguenti condizioni:

- compimento dei **71 anni** di età, fino al 31.12.2026, e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall'importo della pensione.

Nel sistema contributivo i requisiti di accesso alla **pensione di vecchiaia** in favore dei lavoratori appartenenti al **Gruppo Ballo** sono i medesimi previsti nel sistema misto, cioè **47 anni** sia per gli uomini e sia per le donne e 20 anni di anzianità contributiva e di iscrizione al fondo con almeno 2.400 contributi giornalieri versati esclusivamente nella specifica qualifica di appartenenza .

Peraltro, nel sistema di calcolo contributivo, per i lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il limite cui fare riferimento, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base all'età anagrafica, secondo quanto previsto dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, è quello dei 71 anni di età.

Nel sistema di calcolo contributivo, agli **sportivi professionisti** iscritti dopo il 31 dicembre 1995, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base all'età, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di lavoro effettivo nella specifica qualifica sino a un massimo di cinque anni rispetto al limite dei 57 anni di età fissato dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge 335/1995.